



Decreto federale sull'impiego della tassa sul chilometraggio dei veicoli elettrici

Avamprogetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 2 lett. b nonché d–e^{bis}, 2^{bis} e 4

² A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:

- b. almeno il 50 per cento del prodotto netto dell'imposta speciale di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera d;
- d. almeno il 38 per cento e al massimo il 44 per cento del prodotto netto della tassa di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;
- e. una quota del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e; l'importo di tale quota corrisponde alla somma del 9 per cento:
 - 1. dei mezzi di cui alla lettera c,
 - 2. della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione,
- e^{bis} il 6 per cento del prodotto netto della tassa di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b;

^{2bis} La somma degli importi di cui al capoverso 2 lettere e ed e^{bis} non può superare 310 milioni all'anno; la legge disciplina l'indicizzazione di tale importo.

¹ FF 20XX ...

² RS 101

⁴ Al finanziamento speciale sono accreditati i mezzi seguenti, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettere e ed e^{bis}:

- a. la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e;
- b. il 28 per cento del prodotto netto della tassa di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b.

Art. 131 cpv. 2 lett. b

² La Confederazione può inoltre riscuotere:

- b. una tassa in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 e 2^{bis}

² Fino alla conclusione della remunerazione e del rimborso degli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2, i mezzi di cui all'articolo 86 capoverso 2 lettere e ed e^{bis} sono accreditati al finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 4 anziché al fondo di cui all'articolo 86 capoverso 2.

^{2bis} Il Consiglio federale può utilizzare i mezzi di cui al capoverso 2 fino al 31 dicembre 2018 per finanziare l'infrastruttura ferroviaria e, in seguito, per remunerare e rimborsare gli anticipi al fondo di cui all'articolo 87a capoverso 2. I mezzi sono calcolati conformemente all'articolo 86 capoverso 2 lettere e ed e^{bis}.

II

Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.